l'Unità

L'intervento

Fare chiarezza per colpire i veri crimini ambientali

Alfredo
De Girolamo

IL PROVVEDIMENTO APPROVATO ALLA CAMERA DEI DEPUTATI, ED ORA LA VAGLIO DEL SENATO, SUGLI «ECOREATI» RAPPRESENTA UN INDUBBIO PASSO AVANTI della legislazione ambientale nazionale, grazie al quale sarà più facile prevenire e perseguire crimini odiosi, come quelli ad esempio che hanno devastato negli scorsi anni la «terra dei fuochi» in Campania come tante altre parti del nostro Paese. Un provvedimento atteso da tempo e fortemente voluto dall'attuale ministro della Giustizia Andrea Orlando quando era ministro dell' Ambiente. Un provvedimento promesso al momento del suo insediamento al ministero nove mesi fa e concluso alla Camera positivamente in tempi rapidi e con un forte consenso parlamentare.

Il provvedimento introduce nuovi reati, più aderenti ai profili di danneggiamento ambientale e inasprisce le pene per reati già esistenti, introducendo penalizzazioni per aggravanti e riduzioni di pena per alcune attenuanti. Nel complesso una norma equilibrata, che soprattutto consente di prevenire e perseguire meglio questo genere di reati da parte degli inquirenti.

Come sempre, nel caso di reati ambientali, è e sarà corretto distinguere fra attività criminali e danni ambientali dolosi (da contrastare e colpire con forza, soprattutto se svolti da organizzazioni criminali) ed episodi di «inquinamento» colposo, derivante dalla inevitabile complessità gestionale di alcune attività d'impresa, soprattutto da parte delle aziende che operano nel campo dei servizi pubblici locali come il servizio idrico o la gestione di rifiuti urbani. In queste attività, norme molto complesse e tecnicamente sofisticate, a volte contraddittorie e non chiare (i reflui di un depuratore, le emissioni di un impianto di incenerimento), possono comportare l'insorgere di episodi di superamento dei limiti derivanti da cause spesso indipendenti dalla volontà del gestore, che possono però venire trattate dalle autorità competenti alla stessa stregua dell'inquinamento volontario e doloso.

...

Benissimo la legge ma si distingua tra dolo e episodi di inquinamento colposo

Un Paese moderno persegue i criminali ambientali con forza, ma non intasa i tribunali di procedimenti per episodi non volontari e occasionali, che spesso si concludono con la non punibilità, anche considerando che i gestori dei servizi pubblici locali sono oggetto di procedure di autorizzazione e controllo rigidissime (Aia, Via, Vas) e scelgono procedure di qualità come le norme Iso ed Emas. Insomma il superamento di un valore in uno scarico idrico, da parte di un gestore monitorato 24 ore su 24 e sottoposto ad Aia e controlli quotidiani, non può essere equiparato allo sversamento doloso di un autobotte carico di reflui industriali in un torrente. Un valore anomalo nelle emissioni di un impianto di incenerimento o dubbi interpretativi sulla autorizzazione di un determinato processo di recupero non può e non deve essere equiparato alla gestione di una discarica abusiva ed illegale, anche se il reato di «smaltimento irregolare di rifiuti» può essere lo stesso in entrambi i casi.

Occorre, quindi, garantire che l'inasprimento delle pene dei reati ambientali sia finalizzato a perseguire i veri crimini ambientali e non sia l'ennesima occasione per rendere ancora più complicata la vita di operatori, spesso pubblici, che operano in contesti tecnici e giuridici complessi, nei quali spesso l'episodio occasionale e non voluto rischia di essere trattato dal codice nello stesso modo dell'atto criminale di un'organizzazione mafiosa.

Un provvedimento specifico, successivo all'approvazione definitiva al Senato della legge sui reati ambientali, può essere l'occasione per precisare meglio questi aspetti, procedendo ad una semplificazione e delegificazione di procedure inutili e costose per aziende e pubbliche amministrazioni, in modo che il provvedimento concentri la sua efficacia sulla vera criminalità ambientale senza effetti ulteriori di «complicazione» nella vita delle imprese, attraendo gli investitori veri (in un quadro di garanzia e rispetto delle leggi) e favorendo così l'attrazione di investimenti.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.